

Il Consiglio di Stato

richiamati, sul piano legislativo:

- l'art. 40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano, del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), secondo cui le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone e possono in particolare:
 - vietare o limitare manifestazioni;
 - chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio;
 - vietare o limitare l'accesso a determinati edifici o aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati;
- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26), con le revisioni decise dal Consiglio federale il 18 ottobre 2020 riguardanti segnatamente l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, il divieto di assembramenti oltre le 15 persone, nuove regole per le manifestazioni, soprattutto quelle private, e la raccomandazione sul telelavoro;
- l'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare in base al quale se il numero di persone che devono essere identificate e informate conformemente all'art. 33 LEp aumenta al punto che questo provvedimento non è praticabile, il Cantone può, per un periodo limitato, prevedere una limitazione del numero di ospiti, visitatori nelle strutture o partecipanti alle manifestazioni al di là delle prescrizioni dell'ordinanza;
- l'art. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare che sancisce il principio per cui, per quanto l'ordinanza stessa non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze;

ricordate altresì le risoluzioni governative n. 3565 del 3 luglio 2020, n. 3845 del 15 luglio 2020, n. 3873 del 6 agosto 2020, n. 4057 del 19 agosto 2020, n. 4421 del 2 settembre 2020, n. 4649 del 16 settembre, n. 4891 del 1° ottobre 2020, n. 5200 dell'8 ottobre 2020 e n. 5354 del 16 ottobre 2020 con cui sono stati adottati provvedimenti specifici su ambiti ora in buona parte disciplinati a livello federale;

ritenuto opportuno riformulare la risoluzione governativa n. 5354 del 16 ottobre 2020, indicandovi solo i provvedimenti cantonali che differiscono, in senso più restrittivo, dal quadro legislativo federale;

riservata nuovamente la possibilità di adottare con rapidità ulteriori misure adeguate e proporzionate in caso di evoluzione della situazione epidemiologica;

5355

sentito il Medico cantonale;

su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità,

risolve:

1. È stabilita e confermata la chiusura di locali notturni, discoteche, piano bar, sale da ballo, club e locali erotici.
2. Nelle strutture della ristorazione occorre provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, registrando – per almeno una persona al tavolo – in particolare:
 - cognome e nome,
 - domicilio,
 - numero di telefono,
 - ora di arrivo e di partenza.La registrazione dei dati può essere tralasciata in caso di consumazione veloce, con permanenza nella struttura inferiore ai 15 minuti.
3. Per il personale addetto al servizio nelle strutture della ristorazione è obbligatoria la mascherina chirurgica o una mascherina in tessuto certificata, in buono stato e indossata in maniera da coprire bocca e naso. Visiere e dispositivi analoghi non possono sostituire la mascherina.
4. Il gerente e/o responsabile deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati. I dati sugli avventori devono essere conservati in forma elettronica suddivisi giornalmente per un periodo di 14 giorni. È ammesso l'uso di applicazioni per *smartphone* di facile utilizzo.
5. Le strutture della ristorazione devono poter trasmettere al Medico cantonale a prima richiesta l'elenco degli avventori di un determinato giorno con le indicazioni prescritte entro due ore, tra le 07.00 e le 22.00, sette giorni su sette.
6. Per il personale che lavora nelle strutture della ristorazione deve essere tenuto un piano di lavoro che indichi l'ora di arrivo e di partenza dal locale.
7. In aggiunta ai contesti in cui è obbligatorio per disposizioni federali, l'uso della mascherina facciale rimane fortemente raccomandato in tutte le situazioni dove non è possibile mantenere il distanziamento fisico, compresi i veicoli privati su cui viaggiano persone non appartenenti ad una medesima economia domestica.
8. Le manifestazioni pubbliche o private con presenza cumulativamente superiore ai 300 partecipanti devono essere preventivamente autorizzate dal Comune in cui si tiene l'evento e poi approvate dal "Gruppo di lavoro grandi eventi" incaricato dal Consiglio di Stato.
Per gli eventi con presenza inferiore a 300 persone valgono le misure previste a livello federale e/o cantonale (vedi punto 2.) e le norme previste nei singoli piani di protezione settoriali. Di conseguenza anche per queste manifestazioni, in caso di

offerta di ristorazione, è ammessa unicamente la consumazione seduti al tavolo, provvedendo inoltre alla raccolta dei dati dei partecipanti.

Durante e a margine di questi eventi, se sono possibili contatti tra i partecipanti, devono essere rispettate le distanze o deve sempre essere indossata la mascherina facciale. Il gestore o l'organizzatore è tenuto a vigilare.

9. Ai gestori di strutture accessibili al pubblico e agli organizzatori di manifestazioni è ribadito l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione, garantendo l'adempimento delle prescrizioni stabilite dall'ordinanza COVID-19 situazione particolare, tra cui il basilare obbligo di mettere a disposizione disinfettanti per le mani.
10. Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai sensi dell'art. 5, compilando l'apposito formulario (reperibile al sito <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/viaggiatori/>) oppure annunciandosi alla *hotline* cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: hotline@fctsa.ch).
11. Le violazioni delle disposizioni della presente risoluzione sono perseguibili penalmente secondo l'art. 83 LEp.
Possòno inoltre essere adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi, compresa la chiusura di singole strutture secondo l'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
12. La presente risoluzione entra in vigore il 20 ottobre 2020 alle ore 00:00, ha effetto fino al 30 ottobre 2020 e annulla e sostituisce la risoluzione n. 5354 del 16 ottobre 2020.
13. Le misure adottate sono pubblicate sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
14. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).
15. Comunicazione:
 - Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
 - Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri